

COMUNE DI SARMATO
(Provincia di Piacenza)

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con delibera di C.C. N° 87 del 04.11.2005

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Indice:

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 – Polizia mortuaria nel Comune

Art. 2 – Responsabilità

Art. 3 – Servizi gratuiti e a pagamento

Art. 4 – Atti a disposizione del pubblico

TITOLO II – DEFINIZIONI GENERALI

Art. 5 – Definizione di salma e di cadavere

Art. 6 – Definizione ambiti necroscopico, funebre, cimiteriale, polizia mortuaria

TITOLO III – STRUTTURE PER COMMiato E DEPOSITI DI OSSERVAZIONE

Art. 7 – Strutture per il commiato

Art. 8 – Depositi di osservazione e obitori

TITOLO IV - FERETRI

Art. 9 – Deposizione della salma nel feretro

Art. 10 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

TITOLO V - TRASPORTI E ATTIVITA' FUNEBRI

Art. 11 – Trasporti funebri

Art. 12 – Attività funebre

Art. 13 – Rimesse di carri funebri

Art. 14 – Orario dei trasporti funebri

Art. 15 – Modalità dei trasporti e della chiusura con sigillo del feretro

Art. 16 – Percorsi dei trasporti funebri

Art. 17 – Trasporto di salme da e per altri Comuni e verso Stati esteri

Art. 18 – Trasporti particolari di salme

TITOLO VI - CIMITERI – SERVIZI – COSTRUZIONI

Art. 19 – Servizio di custodia

Art. 20 – Delimitazione dei reparti

Art. 21 – Campi di inumazione

Art. 22 – Campi a tumulazione privata e individuali (depositi)

Art. 23 – Tumulazione individuali (loculi)

Art. 24 – Tumulazione per famiglie e comunità (Cappelle di famiglia)

Art. 25 – Cellette ossario e cinerarie

Art. 26 – Manutenzione delle sepolture

TITOLO VII - INUMAZIONI – TUMULAZIONI – CREMAZIONI

Art. 27 – Inumazioni

Art. 28 – Tumulazioni

Art. 29 – Tumulazioni provvisorie

Art. 30 – Autorizzazione alla cremazione

TITOLO VIII - CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 31 – Modalità

Art. 32 – Diritto d'uso delle concessioni

Art. 33 – Concessionari

Art. 34 – Vigilanza del Sindaco

Art. 35 – Sepolture private - Esercizio del diritto d'uso

Art. 36 – Subentri – Divisione

Art. 37 – Decesso del concessionario

Art. 38 – Scadenza e rinnovi delle concessioni

Art. 39 – Revoca

Art. 40 – Decadenza

Art. 41 – Provvedimenti conseguenti alla decadenza

Art. 42 – Estinzione

Art. 43 – Concessioni perpetue

Art. 44 – Rinuncia a concessione a tempo determinato

Art. 45 – Rinuncia a concessione di aree libere

Art. 46 – Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

TITOLO IX - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 47 – Esumazioni ordinarie

Art. 48 – Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

Art. 49 – Esumazione straordinaria

Art. 50 – Estumulazioni

Art. 51 – Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

Art. 52 – Raccolta delle ossa in ossario comune

Art. 53 – Oggetti da recuperare

Art. 54 – Disponibilità dei materiali

TITOLO X – DESTINAZIONE DELLE CENERI

Art. 55 – Diverse destinazioni delle ceneri

Art. 56 – Modalità di conservazione delle ceneri

Art. 57 – Affidamento familiare delle ceneri in urna

Art. 58 – Dispersioni delle ceneri

Art. 59 – Luoghi di dispersione delle ceneri

Art. 60 – Cinerario comune, giardino delle rimembranze

TITOLO XI - POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 61 – Orario

Art. 62 – Disciplina dell'ingresso

Art. 63 – Divieti speciali

Art. 64 – Riti funebri

Art. 65 – Fiori e piante ornamentali

Art. 66 – Materiali ornamentali

ALLEGATI:

- 1- Attestato medico per il trasporto di salma (art.10, comma 2), L.R.19/2004);
- 2- Attestato di garanzia per il trasporto di cadavere;
- 3- Domanda di autorizzazione al trasporto salma fuori comune;
- 4- Autorizzazione al trasporto di salma fuori comune;
- 5- Autorizzazione alla sepoltura;
- 6- Comunicazione di trasporto della salma;
- 7- Verbale di chiusura del feretro per trasporto;
- 8- Verbale di ricevimento salma;
- 9- Autorizzazione alla cremazione;
- 10- Passaporto mortuario;
- 11- Manifestazione di volontà per cremazione;
- 12- Autorizzazione al trasporto di ceneri;
- 13- Istanza affidamento dell'urna cineraria;
- 14- Autorizzazione affidamento urna cineraria a domicilio;
- 15- Verbale di consegna urna cineraria all'affidatario;
- 16- Verbale di rinuncia all'affidamento urna cineraria;
- 17- Istanza autorizzazione alla dispersione delle ceneri;
- 18- Autorizzazione alla dispersione delle ceneri;
- 19- Verbale di consegna ceneri per la dispersione;
- 20- Dichiarazione sostitutiva Atto notorietà di volontà verbale;
- 21- Richiesta autorizzazione esumazione/estumulazione ordinaria salma;
- 22- Autorizzazione di esumazione/estumulazione ordinaria di salma;
- 23- Planimetria del luogo dispersione ceneri in sponda destra del fiume Po;

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1 – Polizia mortuaria nel Comune

1. La Polizia Mortuaria Comunale comprende tutte le funzioni svolte dal Comune in relazione alla morte delle persone, ai trasporti funebri, alla sepoltura, alla gestione del Cimitero comunale, alla vigilanza ed ogni altra attività connessa, non specificatamente attribuita ad altri Enti od organismi.
2. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità sanitaria locale, per mezzo degli Uffici e Servizi amministrativi e tecnici del Comune e del Servizio di Igiene Pubblica o del Coordinatore Sanitario dell'Azienda USL, per quanto di competenza.
3. Le funzioni e l'organizzazione degli Uffici comunali in materia di Polizia Mortuaria e di attività comunque connesse con il Cimitero sono determinate con il presente Regolamento ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Tali funzioni possono essere così ripartite:

- a) l'Ufficio Servizi Cimiteriali provvede agli adempimenti amministrativi, compresi gli atti contrattuali, in materia di Polizia Mortuaria e Cimiteriale;
 - b) l'Ufficio di Ragioneria provvede agli atti contabili e alla gestione del personale in caso di servizio svolto direttamente dal Comune;
 - c) l'Ufficio Tecnico Comunale provvede agli adempimenti di natura tecnica: costruzione, ampliamento, manutenzione e gestione del Cimitero, in caso di gestione diretta del servizio, ed ogni altro adempimento di natura tecnica.
4. Nel Cimitero Comunale devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:
 - a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
 - c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente nel Cimitero del Comune stesso;
 - d) i nati morti ed i prodotti abortivi del concepimento;
 - e) i resti mortali delle persone sopra elencate.

Il ricevimento dei cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, che non hanno il diritto al seppellimento di cui al precedente comma c) del presente punto 4), è subordinato ad autorizzazione del Sindaco.

Per i servizi cimiteriali prestati, nonché per le concessione d'uso di Loculi, Cellette ossario o cinerarie, e manufatti in genere, si applica la tariffa differenziata per "Non Residenti" di cui alla tabella allegata al presente regolamento.

Art. 2 – Responsabilità

1. Il Comune, per mezzo del personale addetto, dipendente o incaricato, cura che all'interno del Cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nel Cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

Art. 3 – Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili ed esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e di seguito specificati.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) l'inumazione nei campi comuni;
 - d) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - e) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
 - f) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico.L'esonazione del pagamento dei servizi di cui ai punti c) e f) del presente comma 2), sono stabilite con determinazione del Responsabile dei Servizi Sociali sulla base dei parametri I.S.E. (Indicatore Situazione Economica).
3. Tutti gli altri servizi cimiteriali sono sottoposti al pagamento dell'importo stabilito nella tabella delle tariffe servizi vari allegata al presente Regolamento ed approvate con deliberazione della Giunta Comunale.
4. Per i servizi cimiteriali, di cui al precedente comma 3), forniti per cadaveri non residenti in vita nel Comune, di cui all'ultimo comma del punto 4), dell'art.1, si applica la tariffa differenziata per "non residenti" come stabilito nella tabella delle tariffe servizi vari allegata al presente Regolamento
5. Il Consiglio Comunale con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 32, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 267/2000, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purchè venga quantificato l'onere per l'amministrazione comunale.

Art. 4 – Atti a disposizione del pubblico

1. Presso il Cimitero e gli Uffici di Polizia Mortuaria sono tenuti a disposizione di chiunque possa averne interesse:
 - a) il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/1990;
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) copia della planimetria del Cimitero;
 - d) copia dei provvedimenti sindacali con sui sono regolate le esumazioni e le estumulazioni ordinarie;
 - e) l'orario di apertura e chiusura del Cimitero;
 - f) copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nell'anno;
 - g) copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali per cui siano in corso dichiarazioni di decadenza o di revoca;
 - h) ogni altro contratto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna da parte degli interessati o del pubblico, ai sensi della Legge n. 241/1990.
 - i) il registro delle consegne per affidamento urne cinerarie;
 - l) il registro delle autorizzazioni per la dispersione delle ceneri.

TITOLO II DEFINIZIONI GENERALI

Art. 5 – Definizioni di salma e di cadavere

1. Ai sensi della Legge Regionale N° 19 del 29-07-2004, in materia Funeraria e di Polizia Mortuaria, si intende:
 - a) Per salma il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali, prima dell'accertamento di morte da parte del medico necroscopo;
 - b) Per cadavere la salma, una volta eseguito l'accertamento di morte secondo quanto previsto dalla vigente legislazione.

Art. 6 –Definizioni ambiti necroscopico, funebre, cimiteriale, polizia mortuaria

2. Nell'ambito necroscopico sono ricomprese le prestazioni assicurate in via obbligatoria sia dal Comune sia dal Servizio sanitario regionale, quali il trasporto funebre per indigenti, la raccolta e il trasporto funebre su chiamata dell'Autorità giudiziaria o per esigenze igienico-sanitarie, il deposito di osservazione, l'obitorio, il servizio mortuario, le attività di medicina necroscopica;
3. Nell'ambito funebre è ricompresa l'attività funebre e i servizi forniti, dalle strutture per il commiato al trasporto;
4. Nell'ambito cimiteriale è ricompreso l'insieme delle attività connesse alla disponibilità del demanio cimiteriale, quali le operazioni cimiteriali e la loro registrazione, le concessioni di spazi cimiteriali, la cremazione, l'illuminazione elettrica votiva;
5. Nell'ambito della Polizia Mortuaria vengono ricomprese le attività autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte degli enti competenti.

TITOLO III STRUTTURE PER COMMiato E DEPOSITO DI OSSERVAZIONE

Art. 7 – Strutture per il commiato

1. Il Comune promuove la realizzazione e il funzionamento di strutture nell'ambito delle quali, su istanza del familiare del defunto, possono tenersi riti per il commiato.
2. Tali strutture possono essere utilizzate anche per la custodia e l'esposizione delle salme;
3. Le strutture per il commiato, realizzate da soggetti pubblici o privati, sono in ogni caso fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso;
4. Nell'esercizio delle attività di cui al comma 2) del presente articolo, le strutture devono essere in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie previste dalle norme nazionali e regionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate.
5. Le strutture per il commiato non possono essere collocate nell'ambito di

strutture pubbliche o private, né di strutture socio-sanitarie o di vita collettiva, ma possono essere collocate nella zona di rispetto cimiteriale.

Art. 8 - Depositi di osservazione e obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione in locali idonei nell'ambito del Cimitero per le salme di persone:
 - a) Morte da causa violenta in seguito a qualsiasi incidente nella pubblica via o in luogo pubblico, infortunio sul lavoro, suicidio, omicidio;
 - b) ignote, di cui debba farsi pubblico riconoscimento;
 - c) salme a disposizione dell'autorità giudiziaria di cui debba farsi autopsia e accertamenti medico-legali, riscontro diagnostico.
2. L'ammissione nel deposito di osservazione è autorizzata dal Sindaco, ovvero dall'Autorità Giudiziaria, anche a mezzo della Polizia Giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

TITOLO IV FERETRI

Art. 9 – Deposizione della salma nel feretro

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art.10.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una solo salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali.

Art. 10 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a) per inumazione:
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità;
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
 - la cassa deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 285/1990;

- i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate per estinzione della concessione, possono essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, preferibilmente esterna, l'altra di metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di legge;
- per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché gli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/1990;

c) cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva – diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) del paragrafo precedente.
3. Se il cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del dirigente dei servizi di igiene pubblica della Azienda USL, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco.
4. Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e il cadavere è destinato a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
5. Nella inumazione l'impiego del feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità.
6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
7. E' consentita l'applicazione, alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

TITOLO V TRASPORTI E ATTIVITA' FUNEBRI

Art. 11 – Trasporti funebri

1. Per trasporti funebri si intendono:
 - a) il trasporto di salme dal luogo di decesso, ovunque avvenuto, al luogo di osservazione o all'obitorio;
 - b) trasporto di salme o feretri dal luogo di decesso o comunque dove si trovino, al Cimitero in cui deve avvenire la sepoltura;
 - c) il trasporto di feretri, di cassette ossario o di urne cinerarie per altro Comune o per l'estero e da altro Comune o dall'estero.
2. I trasporti funebri sono effettuati a cura e spese della famiglia.
3. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Responsabile Servizi Cimiteriali, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

Art. 12 – Attività Funebre

1. Ai sensi della Legge R. N°19/2004 per attività funebre si intende un servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
 - a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso;
 - b) fornitura di casse mortuarie e di articoli funebri in occasione di un funerale;
 - c) trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane;
3. L'attività funebre è espletata da imprese pubbliche o private in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune in cui ha sede legale l'impresa.

Art. 13 – Rimesse di carri funebri

1. Le eventuali rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.
2. L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal dirigente dei servizi di Igiene Pubblica dell'Azienda USL, salva la competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendio.

Art. 14 – Orario dei trasporti funebri

1. Il Sindaco determina, con propria ordinanza, l'orario di effettuazione dei trasporti funebri.
2. Il Comune fisserà di norma l'orario dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto, tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso.
3. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, il coordinatore sanitario o suo delegato può proporre al Sindaco di stabilire che i servizi di trasporto funebre, o alcuni di essi, siano effettuati in ore notturne.

Art. 15 – Modalità dei trasporti e della chiusura con sigillo del feretro

1. I servizi di trasporto funebre devono essere eseguiti mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e con personale adeguato nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
2. L'addetto al trasporto, in veste di incaricato di pubblico servizio, deve verificare in particolare, ai sensi dell'art.10 comma 8) della Legge Regionale N.19/2004:
 - a) la corrispondenza della identità del defunto con le generalità contenute nel titolo che autorizza il trasporto;
 - b) l'uso del cofano appropriato in funzione del tragitto e della destinazione;
 - c) le modalità di confezionamento del feretro e della sua chiusura;A conclusione delle verifiche sopradette lo stesso addetto al trasporto sigilla il feretro e attesta l'avvenuta verifica compilando e sottoscrivendo un'apposita attestazione di garanzia, come da modello predisposto ed allegato alla determinazione N.13871 del 06-10-2004 del Responsabile Servizio sanità pubblica della Regione E.R.. Poiché l'attività sopra descritta viene attribuita dalla L.R. N.19/2004 direttamente alle imprese che effettuano l'attività funebre (e che saranno dotate di specifica autorizzazione del Comune come previsto dall'art. 13 della L.R.), non occorre alcuna delega allo svolgimento di tali funzioni e tutte le imprese dovranno dotarsi degli appositi strumenti (timbro e ceralacca, modulistica) necessari.
3. L'uso del carro funebre non è obbligatorio per il trasporto di bambini di età inferiore ai 10 anni, di nati morti, di feti, di cassette ossario, di ossa o parti di cadavere. In questi casi il trasporto non può essere effettuato con vettura privata chiusa.
4. Il carro funebre dovrà trovarsi sul luogo di partenza del trasporto almeno 10 minuti prima dell'orario fissato.
5. In casi particolari ed eccezionali, a richiesta dei familiari, il Sindaco può autorizzare, per l'intero percorso o parte di esso, il trasporto a piedi recando il feretro a spalle.
6. Nel caso di cui al comma precedente i richiedenti dovranno formalmente esonerare il Comune da ogni responsabilità civile e penale conseguente al trasporto medesimo.

Art. 16 – Percorsi dei trasporti funebri

1. I percorsi dei trasporti funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla Chiesa e da questa al Cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero in caso non vengano eseguite funzioni religiose.
2. Il Sindaco può autorizzare, caso per caso, percorsi diversi, in casi particolari e a richiesta dei familiari.

Art. 17 – Trasporto di salme da e per altri Comuni e verso altri Stati esteri

1. Il trasporto di salme in Cimitero di altro Comune è autorizzato dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali con autorizzazione a seguito di domanda.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione alla sepoltura rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

3. All'autorizzazione è successivamente allegato il nulla osta del dirigente del servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda USL o suo delegato.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al Cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura a cui sono destinate.
6. In Emilia Romagna le autorizzazioni al trasporto funebre internazionale, rilascio del passaporto mortuario e autorizzazione all'estradizione di cui agli artt.27 e 29 del D.P.R. N°285/1990 (nei casi di Paesi aderenti all'accordo di Berlino del 1937) competono al Comune di decesso. Le certificazioni di corretto confezionamento di cui all'art. 29, comma 1) lettera b) del DPR 285/1990, è sostituita a tutti gli effetti dalla attestazione di garanzia fornita e sottoscritta dall'impresa che effettua il trasporto, comprovante l'idoneità della cassa in funzione del trasporto, secondo quanto previsto dall'art.30 del medesimo Decreto. Negli altri casi resta la normativa nazionale vigente.

Art. 18 – Trasporti particolari di salme

1. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc., il Responsabile dei Servizi Cimiteriali, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito prima dell'ora fissata.
2. Ai sensi del comma 1, dell'art.10 della Legge Regionale N.19/2004, qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata per l'osservazione presso:
 - 1) l'obitorio o il deposito di osservazione delle salme;
 - 2) il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate;
 - 3) Presso le apposite strutture adibite al commiato di cui all'art. 14 delle Legge Regionale N.19/2004;

In tali casi, il medico curante o il medico dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso deve rilasciare, nel caso in cui i familiari del deceduto richiedano il trasferimento della salma, un certificato che attesti l'esclusione del sospetto che la morte sia dovuta a reato e che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica. La certificazione medica di che trattasi è titolo valido per il trasporto della salma, purchè lo stesso si svolga interamente nell'ambito del territorio della Regione Emilia-Romagna. Al fine di facilitare e uniformare tale procedura si fornisce in allegato il modello di certificazione da utilizzare, come da determina N.13871 del 06-10-2004 del Responsabile Servizio sanità pubblica della Regione E.R..

3. Per il trasferimento di cui al precedente comma 2), l'addetto al trasporto della salma deve consegnare copia della certificazione medica di cui sopra al personale della struttura ricevente (obitorio o servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate, o apposite strutture adibite al commiato) e deve dare comunicazione preventiva del trasporto, trasmettendo copia della certificazione medica anche per fax o altra via telematica, al Comune ove è avvenuto il decesso e al servizio di Medicina legale dell'Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio (quella che opera sul territorio ove è ubicato il comune in cui è avvenuto il decesso). La trasmissione al Servizio di Medicina legale delle Aziende Sanitarie è

motivata dal ruolo dei medesimi, cui la legge attribuisce compiti di supervisione e di coordinamento su tutta l'attività di Medicina necroscopica al fine di garantire correttezza e rigore.

4. Il Responsabile della struttura ricevente o suo delegato registra l'accettazione della salma, con l'indicazione del luogo di partenza, dell'orario di arrivo e dell'addetto al trasporto, e trasmette queste informazioni, anche per fax o via telematica, al Comune in cui è avvenuto il decesso e a quello dove insiste la struttura ricevente, se diverso dal primo. La copia del certificato medico attestante che il trasporto può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato verrà successivamente consegnata al Comune in cui è avvenuto il decesso. Ai sensi dell'art. 10, comma 4) della L.R. N°19/2004, la salma deve essere riposta, durante il trasporto, in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica. Il trasporto deve avvenire in tempi brevi.
5. Il Trasporto presso la struttura di cui al comma 2) del presente articolo, deve essere effettuato da impresa in possesso di apposita autorizzazione, rilasciata dal Comune in cui ha sede legale la medesima, secondo le modalità ed i requisiti di cui all'art.13 della L.R. N°19/2004, ove deve essere portato a termine il prescritto periodo di osservazione, secondo le modalità previste dalla legge, e deve essere effettuato l'accertamento della realtà della morte da parte del medico necroscopo.
6. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.

TITOLO VI CIMITERI – SERVIZI – COSTRUZIONI

Art. 19 – Servizio di custodia

1. Il Sindaco determina con propria ordinanza l'orario di apertura al pubblico del Cimitero.
2. Il servizio di custodia del Cimitero è assicurata con personale comunale o attraverso incaricato della ditta appaltatrice.
3. Il Responsabile Comunale dei Servizi Cimiteriali sovrintende all'attività di custodia del Cimitero e svolge le incombenze attribuitegli dal DPR 285/1990 e dal presente Regolamento.
4. La sovrintendenza del servizio permane in capo al Responsabile dei Servizi Cimiteriali anche in caso di affidamento a terzi.

Art. 20 – Delimitazione dei reparti

1. Nel Cimitero sono delimitati i seguenti reparti:
 - a) campi ad inumazioni comuni;
 - b) campi ad inumazione per sepolture private;
 - c) campi per la costruzione di sepolture private (depositi) a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
 - d) cappelle per tumulazioni individuali (loculi);
 - e) cappelle per tumulazioni riservate a famiglie o collettività (cappelle di famiglia);
 - f) cellette ossario;
 - g) cellette cinerarie;

- h) ossario comune;
 - i) cinerario comune;
 - j) camera mortuaria;
 - k) deposito di osservazione;
 - l) cappella per le funzioni religiose.
2. Le delimitazioni dei reparti di cui al comma precedente devono risultare dalla planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 285/1990.

Art. 21 – Campi di inumazione

1. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi iniziando da una estremità di ciascun riquadro e procedendo successivamente fila per fila senza soluzione di continuità.
2. Ogni riquadro avrà le seguenti dimensioni: lunghezza cm. 270, larghezza cm. 130.
3. Ad inumazione avvenuta la fossa verrà contrassegnata con un cippo recante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. tale cippo verrà collocato a cura del custode del Cimitero subito dopo aver colmato la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno. Successivamente sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome e della data di nascita e di morte del defunto.
4. Sulle fosse ad inumazione comune possono essere collocate croci in legno o metallo, lapidi in cemento, pietra o marmo di spessore non superiore a cm. 10 e di altezza non superiore a cm. 180, previo pagamento dei diritti previsti nell'apposita tabella allegata al presente Regolamento.
5. Sulle fosse ad inumazione privata oltre alle croci o lapidi di cui al comma precedente, possono essere collocati copritomba in cemento, pietra o marmo delle seguenti misure: lunghezza cm. 180, larghezza cm. 80, altezza dal piano di campagna cm. 25, previo pagamento dei diritti previsti nell'apposita tabella allegata al presente Regolamento.
6. Sulle croce, lapidi e copritomba di cui ai commi precedenti può essere collocata la foto del defunto e le iscrizioni sono limitate al nome, cognome, data di nascita e di morte dello stesso.
7. Sulle fosse ad inumazione privata sono ammessi arbusti di altezza non superiore a cm. 110. Le piante e arbusti di altezza superiore sono vietati e debbono, nel caso essere ridotti all'altezza di cui sopra su invito dell'Ufficio Tecnico Comunale. In caso di inadempienza, il Comune provvederà d'autorità alle eliminazioni dell'ingombro a propria discrezione.
8. Sia sulle fosse ad inumazione comune che privata si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole purchè le radici ed i rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa.
9. Ad eccezione di quanto previsto nei commi precedenti, sulle fosse ad inumazione comune è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

10. Le aree previste nei campi ad inumazioni private vengono concesse per un periodo di 10 anni dalla data della sepoltura. Tali concessioni possono essere rinnovate, a richiesta dei concessionari o loro (ascendenti) diretti, per uguale durata e per una sola volta.

Art. 22 – Campi a tumulazione privata e individuale (depositi)

1. I campi a tumulazione privata sono divisi in riquadri e la utilizzazione dei depositi viene effettuata iniziando da una estremità di ciascun riquadro e procedendo successivamente fila per fila senza soluzione di continuità.
2. La superficie dell'area di pertinenza del deposito è compresa in un rettangolo della lunghezza di cm. 280 e della larghezza di cm. 140.
3. In ogni deposito possono essere realizzati tre tumuli sovrapposti. Ogni tumulo può ospitare un solo feretro.
4. La costruzione dei tumuli sottostanti l'area di pertinenza del deposito deve avvenire in modo che l'ingombro libero intorno risulti delle seguenti dimensioni: lunghezza cm. 225, larghezza cm. 75, altezza cm. 70 ed inoltre risulti uno spazio di almeno 50 cm. dalla copertura dell'ultimo tumulo al piano di campagna in modo che detto spazio possa essere riempito con parte del terreno risultante dallo scavo. Inoltre la superficie dell'area concessa dovrà essere ricoperta da una soglia di calcestruzzo secondo le indicazioni dettate di volta in volta dal tecnico comunale ed in modo che in corrispondenza del tumulo sottostante risulti un'apertura della lunghezza di cm. 180 e della larghezza di cm. 80.
5. Sull'area concessa può essere installato un copritomba con lapide o monumento in marmo, pietra o cemento in modo che venga coperta l'apertura di cui al comma precedente e avente le seguenti misure massime: lunghezza del copritomba, inclusa la lapide o il monumento, cm. 190 – larghezza del copritomba, inclusa la lapide o il monumento, cm. 90 – altezza della lapide o del monumento dalla soglia di cemento, di cui al comma precedente, cm. 180.
6. La concessione in uso dell'area per tali manufatti in campi per fosse a tumulazione (depositi) è fatta per un periodo di anni 99 dalla data di stipula della concessione ed alla scadenza è rinnovabile per una durata pari a quella iniziale ed al prezzo in vigore alla data del rinnovo.
7. I depositi costruiti dal comune per tumulazioni individuali vengono concessi in uso per un periodo di anni 30 d alla scadenza sono rinnovabili per una durata pari a quella iniziale ed al prezzo in vigore alla data del rinnovo.

Art. 23 – Tumulazione individuali (loculi)

1. I loculi per le tumulazioni individuali vengono costruiti dal Comune in conformità a quanto stabilito dalla legislazione vigente in materia.
2. I loculi per le tumulazioni individuali vengono concessi in uso per un periodo di anni 30 ed alla scadenza sono rinnovabili per una durata pari a quella iniziale ed al prezzo in vigore alla data del rinnovo.

Art. 24 – Tumulazione per famiglie e comunità (Cappelle di famiglia)

1. Le cappelle di famiglia che fossero costruite direttamente dai privati, in conformità a quanto stabilito dalla legislazione vigente in materia, sono edificate su aree date in concessione dal Comune.
2. Le concessioni hanno una durata di anni 99 ed alla scadenza sono rinnovabili per una durata pari a quella iniziale ed al prezzo in vigore alla data del rinnovo.

Art. 25 – Cellette ossario e cinerarie

1. Le cellette ossario e cinerarie vengono costruite dal Comune in conformità a quanto stabilito dalla legislazione vigente in materia.
2. Le cellette ossario e cinerarie vengono concesse in uso per la durata di anni 50 ed alla scadenza sono rinnovabili per una durata pari a quella iniziale ed al prezzo in vigore alla data del rinnovo.

Art. 26 – Manutenzione delle sepolture

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario o straordinario, nonché la esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro che di sicurezza o di igiene.
2. Sono incluse nella manutenzione di cui al comma precedente:
 - le pareti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - l'ordinaria pulizia;
 - gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

TITOLO VII INUMAZIONI – TUMULAZIONI – CREMAZIONI

Art. 27 – Inumazioni

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a 2 metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
2. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,50 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.
3. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

4. Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra metri 0,50 da ogni lato.
5. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza di parto, possono essere chiusi nella stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
6. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
7. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero od a altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario il coperchio della cassa di legno.
8. Le casse di legno per le inumazioni devono essere costruite con le caratteristiche previste dall'art. 75 del DPR 285/1990.
9. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con le indicazioni del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 28 – Tumulazioni

1. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo (deposito) separato.
2. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo secondo quanto disposto dal DPR 285/1990.
3. All'esterno della cassa deve essere apposta una targhetta metallica con le indicazioni del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
4. La chiusura del loculo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.
5. E' consentita, inoltre, la chiusura con elemento in pietra naturale, con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.
6. Nel loculo o tumulo può essere accolto un solo feretro, nonché eventuali cassette ossario o cinerarie, od esclusivamente cassette ossario ed urne cinerarie fino a capienza fisica del sepolcro, previa autorizzazione del Comune. Tale autorizzazione può essere rilasciata solo per i familiari del concessionario.
7. Resta a carico del concessionario l'applicazione di scritte, fotografie od altri elementi decorativi, previa autorizzazione del Comune.
8. E' consentita l'installazione sui loculi di vaschette portafiori di dimensioni massime di cm. 50 per cm. 20, con sporgenza massima di cm. 15, a condizione che, nella richiesta di

autorizzazione, il concessionario dichiara per sé e per i propri aventi causa di sollevare il Comune da ogni responsabilità civile e penale in conseguenza della installazione e manutenzione delle vaschette portafiori, come pure nell'apposizione di fiori, lumi votivi o altro.

9. In presenza degli elementi di cui al comma precedente è fatto divieto di depositare portafiori o lumi votivi ai piedi delle lapidi; in caso contrario ne è consentita la posa purchè non si superino le seguenti dimensioni: lunghezza cm. 30, larghezza cm. 39, altezza cm. 50.
10. E' facoltà del Comune di determinare tipologie uniformi per le vaschette portafiori o per i lumi votivi, come pure la fornitura e l'installazione dei suddetti elementi o l'impianto del servizio di illuminazione votiva.
11. Le determinazioni di cui al comma precedente spettano alla Giunta Comunale.
12. Le cellette ossario sono destinate a contenere i resti mortali raccolti in apposite cassette in occasione di esumazioni od estumulazioni o esumazioni ordinarie. La raccolta e conservazione dei resti mortali a seguito di estumulazioni o esumazioni ordinarie è autorizzata solo alla condizione che le cassette ossario trovino sistemazione in altra sepoltura privata già concessa o in celletta ossario. In tutti gli altri casi, i resti mortali sono collocati nell'ossario comune.
13. Le cellette cinerarie sono destinate alla raccolta delle urne cinerarie, qualora il defunto non abbia espresso la volontà della dispersione delle ceneri nei luoghi consentiti. Anche le cellette ossario possono essere adibite alla custodia delle urne cinerarie.

Art. 29 – Tumulazioni provvisorie

1. In via del tutto eccezionale il Responsabile dei Servizi Cimiteriali può autorizzare, per una durata limitata, la tumultazione provvisoria di feretri, cassette ossario od urne cinerarie, in appositi loculi o cellette, nei seguenti casi:
 - a) qualora i feretri siano destinati ad essere tumulati in sepolture private la cui costruzione sia ancora in corso o necessiti eseguire estumulazione di salma;
 - b) qualora si tratti di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione o riparazioni di opere;
 - c) qualora nel Cimitero non siano più disponibili loculi individuali;
 - d) le urne cinerarie in attesa di affidamento o dispersione delle ceneri.
2. La tumultazione provvisoria non può superare la durata di 12 mesi, prorogabile una sola volta escluso i casi di cui alle lettere a), c) e d) del comma precedente.
La tumultazione provvisoria di feretri, cassette ossario ed urne cinerarie di cui al precedente comma 1. è gratuita.
3. Qualora alla scadenza del periodo di cui al comma 2, non si sia provveduto alla definitiva sistemazione del feretro, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali provvederà d'ufficio, previa diffida agli interessati, all'estumulazione del feretro ed al suo collocamento ad inumazione ordinando altresì il pagamento delle spese per l'estumulazione e per la messa in pristino della tumultazione utilizzata.
Se trattasi di ossa di resti mortali o di ceneri da cremazione, scaduto il periodo suddetto, senza che si sia provveduto da parte dei familiari, potranno essere avviate d'ufficio all'ossario e/o cinerario comune.

Art. 30 – Autorizzazione alla cremazione

1. La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali del Comune di decesso, sulla base della volontà del defunto attraverso una delle seguenti modalità:
 - a) disposizione testamentaria scritta, datata e sottoscritta di suo pugno dal defunto; In presenza di volontà testamentaria di essere cremato, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a far seguito alle disposizioni del defunto;
 - b) In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge o dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74,75,76 e 77 del Codice Civile e, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata con le modalità di cui all'art. 21 del D.P.R. 28/12/2000 N° 445. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.
 - c) Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale risulti chiaramente la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione, così come la certificazione della regolarità dell'iscrizione, fino al momento del decesso.
2. In caso di cremazione postuma di cadavere preventivamente sepolto, l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Comune dove si trova sepolto il cadavere stesso.
3. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se non viene preventivamente acquisito:
 - a) La notifica di morte da parte del medico curante o accertante, denunciante;
 - b) Certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
 - c) In caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta di quest'ultima, recante la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
 - d) Deve essere resa dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettro alimentate di stimolazione cardiaca e che le stesse sono state rimosse a cura e spese dei familiari;
4. La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dall'A.U.S.L. del luogo di amputazione, come previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 15/07/2003 N° 254;
5. La cremazione di resti mortali esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, ecc., decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, è autorizzata con le modalità come sopra definiti dal punto 1. comma b) del presente articolo per la cremazione di cadavere.
6. Per le modalità operative connesse alla destinazione delle ceneri, si rimanda al successivo Titolo X, artt. 55,56,57 e 58 del presente regolamento.

Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
7. Delle operazioni di esumazione ordinaria o estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura viene data notizia con pubbliche affissioni all'albo pretorio del Comune e all'ingresso del cimitero con specifico avviso delle sepolture in scadenza, per almeno 60 giorni, precedenti quello delle operazioni cimiteriali di che trattasi.
8. Con tali pubbliche affissioni viene preventivamente informata la cittadinanza del periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali nonché del trattamento

prestabilito per i resti mortali inconsunti rinvenuti esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: inumazione, tumulazione o avvio alla cremazione.

Su richiesta dei familiari detti resti potranno essere inumati o tumulati in sepoltura privata.

Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o resti inconsunti rinvenuti, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune.

9. In caso di comprovata insufficienza di sepolture nel Cimitero, il Sindaco, sentita l'A.U.S.L. competente, dispone la cremazione degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, dopo aver preventivamente informato la cittadinanza con pubbliche affissioni: delle circostanze rilevate, del periodo di effettuazione delle operazioni, dell'effettuazione della cremazione, del luogo di deposito temporaneo delle ceneri, anche al fine della loro destinazione finale, a richiesta degli aventi titolo. Decorsi 12 mesi di deposito temporaneo le ceneri vengono raccolte e conservate nel cinerario comune.

TITOLO VIII CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 31 – Modalità

1. Chiunque intenda ottenere la concessione di una sepoltura privata deve presentare domanda al Sindaco, indicando il Cimitero, il tipo della concessione richiesta e, se la medesima viene provvisoriamente presentata da terzi, il nome del concessionario.
2. La domanda di concessione comporta, di diritto, la sottomissione del richiedente e del concessionario a tutte le disposizioni del presente Regolamento, anche se non espressamente richiamate nella domanda stessa.
3. Ad eccezione delle concessioni riguardanti le aree per la costruzione di cappelle di famiglia, non è ammessa la concessione di sepolture private a persone viventi.
4. L'assegnazione dei loculi individuali verrà fatta, in linea di massima, seguendo l'ordine cronologico delle domande pervenute al protocollo generale del Comune, partendo dal basso a sinistra fino ad esaurimento della fila e così di seguito.

Art. 32 – Diritto d'uso delle concessioni

1. La sepoltura privata consiste nel diritto d'uso delle sepolture date in concessione.
2. Il diritto d'uso consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto di proprietà pubblica del Comune.
3. La concessione del diritto d'uso su aree o manufatti deve risultare da apposito atto di concessione redatto nella forma della scrittura privata contenente l'individuazione della concessione, le clausole e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.
4. In particolare, l'atto di concessione, deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione;
 - la persona o le persone o, nel caso di enti e collettività, gli organi del concessionario;
 - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;

- l'eventuale restrizione o ampliamento del diritto d'uso;
 - la prova dell'avvenuta corresponsione dell'importo relativo alla concessione medesima;
 - gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione.
5. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso alla sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile per atti tra vivi, né per disposizione testamentaria. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
 6. E' ammessa in ogni momento la retrocessione della concessione a favore del Comune.
 7. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni momento modificare ed impiegare per le esigenze del Cimitero.
 8. La concessione non può essere fatta a persona o ad Enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
 9. Per le concessioni comunali d'uso di loculi, cellette ossario e cinerarie, depositi, cappelle di famiglia, aree e manufatti vari è dovuto il pagamento dell'importo stabilito nella tabella delle tariffe per le concessioni, allegata al presente Regolamento ed approvate con deliberazione della Giunta Comunale.
 10. Le concessioni d'uso di cui al precedente comma 9), fatte per la sepoltura di salme non residenti in vita nel Comune, si applica la tariffa differenziata "per non residenti" come stabilito nella tabella delle tariffe concessioni, allegata al presente regolamento ed approvate dalla Giunta Comunale.
 11. Per la concessione di loculi di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni d'uso dei loculi cimiteriali.

Art. 33 – Concessionari

1. Concessionario è la persona fisica che ha stipulato l'atto di concessione, salvo che si tratti di collettività, enti od istituti per i quali il concessionario è individuato nella persona che ne ha la rappresentanza.
2. Nelle sepolture private concesse a persone fisiche, il diritto di sepoltura spetta al concessionario medesimo e alle persone della sua famiglia.
3. Per persone della famiglia del concessionario si intendono le persone indicate nell'art. 433 del Codice Civile, salva la facoltà del concessionario stesso di restringere od ampliare il diritto di sepoltura ad altre persone al momento della stipula dell'atto di concessione.
4. Nel caso di cui al comma precedente, l'individuazione dei soggetti per i quali il diritto di sepoltura è ristretto od ampliato deve essere esattamente indicata o ne devono essere precisati i criteri.

5. Nelle sepolture private a tumulazione, a richiesta dei concessionari, oltre al concessionario ed ai propri familiari, può essere autorizzata la tumulazione di persone che siano conviventi con il concessionario o con persone della sua famiglia in qualsiasi momento precedente al decesso.
6. Oltre a quanto previsto nei commi precedenti, l'atto di concessione in favore di collettività, o di istituzioni deve indicare il soggetto concessionario e le persone cui è riservato il diritto di sepoltura o i criteri per la loro precisa individuazione.
7. Alla scadenza della concessione il Comune rientra nella disponibilità del loculo e provvede alla liberazione dei resti mortali ed al loro collocamento in ossario comune, sempre che il concessionario, o i suoi aventi causa, non richieda di rinnovare la concessione in base a quanto stabilito nel presente Regolamento.

Art. 34 – Vigilanza del Sindaco

1. Nessuna operazione può compiersi nella sepoltura privata se non sia intervenuta preventiva autorizzazione del Sindaco, a richiesta del concessionario.
2. Il Sindaco esercita la vigilanza non solo ai fini della polizia mortuaria o del mantenimento in stato di decoro e sicurezza delle opere, ma anche in relazione all'esercizio del diritto d'uso e alla trasmissione dello stesso.

Art. 35 – Sepolture private - Esercizio del diritto d'uso

1. Nelle sepolture private l'esercizio del diritto d'uso spetta al concessionario ai sensi del DPR 285/90. Nelle sepolture private (cappelle di famiglia) è consentita la comproprietà; in tale caso i diritti d'uso si intendono estesi ai comproprietari, per le quote di loro pertinenza.
2. In particolare, nessun atto inerente al seppellimento o ad esumazioni ed estumulazioni è permesso ogni qual volta sorga un legittimo dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte degli aventi diritto.
3. Il richiedente deve provare il proprio diritto con l'atto di concessione per rimuovere l'opposizione.
4. Qualora il richiedente sia soggetto avente diritto, si presume la sua legittimità ad agire anche in nome e per conto degli altri aventi diritto.
5. Le eventuali controversie tra più aventi diritto vanno risolte direttamente tra i medesimi davanti all'autorità giudiziaria, restando il Comune estraneo ad ogni questione inerente i rapporti intercorsi tra gli stessi.

Art. 36 – Subentri – Divisione

1. Uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale, per sé e/o per i propri aventi causa, al diritto di sepoltura. In tal caso la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
2. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

3. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure formulata separatamente da tutti gli stessi.
4. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
5. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

Art. 37 – Decesso del concessionario

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 33, commi 2, 3 e 4 – sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio contratti entro 6 mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
2. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 31 che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
3. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.
4. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 33, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a enti o istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
5. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 38 – Scadenza e rinnovi delle concessioni

1. L'Ufficio contratti provvederà a segnalare al concessionario, o suoi aventi causa, la scadenza della concessione di sepoltura privata.
2. Il rinnovo della concessione è ammesso solo dopo la scadenza della medesima, per i periodi indicati negli artt. 21 – comma 10), 22 – comma 6), 23 – comma 2) e 24 – comma 2) e nei confronti delle persone individuate nell'art. 33.
3. Qualora il concessionario, o suoi aventi causa, non fosse reperibile, eseguite le ricerche del caso, la segnalazione potrà effettuarsi mediante affissione al pubblico di apposito avviso da eseguirsi in qualsiasi periodo e, preferibilmente, per quanto possibile, nel periodo concomitante alla commemorazione dei defunti.

4. Le pubblicazioni di cui al comma precedente avranno luogo all'albo pretorio del Comune e mediante deposito tra gli atti a disposizione del pubblico di cui all'art. 4.
5. I termini delle suddette pubblicazioni sono fissati in 60 giorni.

Art. 39 – Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 93 – comma 2 – del DPR 285/1990, è facoltà dell'Amministrazione di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del Cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo pretorio per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 40 – Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salme, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione al divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - d) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dal Regolamento;
 - f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o gli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo pretorio e a quello del Cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

Art. 41 – Provvedimenti conseguenti alla decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Dopodiché il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 42 – Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del Cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del DPR 285/90.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune, collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Art. 43 – Concessioni perpetue

1. Le sepolture private concesse a tempo indeterminato (perpetue) anteriormente all'entrata in vigore del DPR 21.10.1975 n. 803, conservano tale caratteristica se stabilita dai relativi atti di concessione.
2. Le suddette concessioni possono essere revocate, trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, quando si verifichi una grave situazione di insufficienza del Cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non vi sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo Cimitero.
3. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del Cimitero, salvo quanto disposto dall'art. 98 del DPR 285/1990.

Art. 44 – Rinuncia a concessione a tempo determinato

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "n" anni quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o gli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari a $1/(2 \times "n")$ della tariffa in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata ($n =$ anni di durata della concessione).
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 45 – Rinuncia a concessione di aree libere

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;

- b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti. In tal caso spetterà al concessionario o gli aventi titolo alla concessione rinuncianti, il rimborso di una somma:
- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
 - per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 46 – Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree destinate alla costruzione di sepolture private, salvo i casi di decadenza, quando:
- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
2. In tali casi spetterà al concessionario o gli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:
- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
 - per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.
3. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell'ufficio tecnico comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

TITOLO IX ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 47 – Esumazioni ordinarie

1. Nel Cimitero il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del DPR 285/1990 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decesso, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere eseguite in qualunque periodo dell'anno anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio al mese di novembre, escludendo luglio e agosto e senza la presenza di operatori sanitari.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
4. E' compito del delegato dal Responsabile del servizio di igiene pubblica dell'Azienda USL stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento dell'esumazione.

Art. 48 – Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. E' compito del Sindaco autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente l'ufficio servizi cimiteriali curerà la stesura di elenco con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Art. 49 – Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie possono essere eseguite anch'esse in qualsiasi periodo dell'anno e senza la presenza di operatori sanitari anche relativamente alle persone decedute per malattia infettive e diffuse, fatte salve situazioni peculiari nelle quali il personale addetto alle operazioni, adeguatamente formato, ravvisi la necessità di un parere igienico-sanitario da richiedere all'Azienda U.S.L..
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare che la malattia causa di morte non sia tra quelle classificate infettive o diffuse.
4. Quando è accertato che si tratta di persona morta di malattia infettiva – diffusa, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi due anni dalla morte e che il dirigente del servizio di igiene pubblica dell'Azienda USL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del dirigente del servizio di igiene pubblica dell'Azienda USL o di personale tecnico da lui delegato.

Art. 50 – Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - per i feretri destinati ad essere trasportati ad altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario contatti la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica (art. 88 del DPR 285/1990);
 - su ordine dell'Autorità Giudiziaria, alla presenza del coordinatore sanitario dell'Azienda USL e dell'incaricato del servizio di custodia.

4. Entro il mese di settembre di ogni anno l'ufficio servizi cimiteriali cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale del Cimitero in occasione della commemorazione dei defunti per tutto l'anno successivo.
5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
6. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'articolo successivo sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.
8. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.
9. Le estumulazioni ordinarie sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio al mese di novembre, escludendo luglio e agosto e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari.
10. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

Art. 51 – Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente per le salme di persone i cui familiari siano irreperibili o estinti o non risultino in grado di pagare le spese del servizio. Tale situazione è stabilita con determinazione del Responsabile dei Servizi Sociali sulla base dei parametri I.S.E. (Indicatore Situazione Economica).
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa. Il Comune non fornisce né direttamente né attraverso l'eventuale gestore i contenitori dei resti.
3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa; Le estumulazioni ordinarie di salme di persone i cui familiari risultino irreperibili o estinti, sono eseguite gratuitamente come previsto in via generale dal Comune.

Art. 52 – Raccolta delle ossa in ossario comune

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate per la conservazione nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

Periodicamente, per far spazio a nuove immissioni, le ossa contenute nell'ossario comune vengono calcinate in crematorio. Le ceneri risultanti sono conservate nel cinerario comune.

Art. 53 – Oggetti da recuperare

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Comune al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti d'ufficio.

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati all'ufficio servizi cimiteriali che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 54 – Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà al Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del Cimitero o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti, purchè i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purchè i materiali in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

TITOLO X DESTINAZIONE DELLE CENERI

Art. 55 – Diverse destinazioni delle ceneri

Si indicano le diverse destinazioni delle ceneri, da effettuarsi in conformità a quanto previsto nel presente regolamento ed alle vigenti disposizioni in materia.

Le urne contenenti ceneri possono essere:

- tumulate all'interno del cimitero
- inumate in area cimiteriale
- conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'art. 80, commi 3 e 6, del D.P.R. N°285/1990;
- consegnate al soggetto affidatario (affidamento);
- disperse.

Gli atti di affidamento e di dispersione, in particolare, esauriscono i loro effetti nell'ambito territoriale del Comune di Sarmato. In caso di diversa destinazione, pertanto, gli interessati dovranno richiedere il corrispondente atto anche al Comune competente.

Art. 56 – Modalità di conservazione delle ceneri

1. **La tumulazione** dell'urna cineraria è effettuata all'interno del cimitero e può avvenire in celletta individuale o collettiva, in sepoltura di famiglia o in loculo anche in presenza di un feretro.
2. **L'inumazione** dell'urna cineraria è effettuata solo in area cimiteriale ed è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri nel terreno.

La durata dell'inumazione è prevista in 5 anni, rinnovabile fino alla durata massima di 10 anni.

Le fosse per l'inumazione devono avere dimensioni minime di m. 0,40 sia di lunghezza che di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a m. 0,25. E' d'obbligo una strato minimo di terreno di m. 0,30 tra l'urna ed il piano del campo.

Ogni fossa di inumazione di urna cineraria deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, cognome, della data di nascita e di morte del defunto.

L'urna cineraria destinata alla inumazione deve essere di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione.

Il servizio di inumazione dell'urna cineraria è effettuato previo pagamento della relativa tariffa.

3. **Conservate all'interno del cimitero**, nei luoghi di cui all'articolo 80, comma 3, (edificio predisposto per raccogliere le urne) e comma 6, (cinerario comune del D.P.R. N°258/1990;
4. **Consegnata al soggetto affidatario**. In caso di affidamento familiare l'urna cineraria deve essere contenuta in colombario che abbia destinazione stabile e sia garantito contro ogni profanazione, avente le dimensioni capaci di contenere l'urna cineraria prescelta. Il colombario è da intendersi quale luogo confinato nel quale sia racchiudibile, a vista o meno. Il colombario può essere individuale o plurimo, purché in questo ultimo caso non superi la capienza di tre urne cinerarie.

Art. 57 – Affidamento familiare delle ceneri in urna

1. L'affidamento familiare di urna cineraria deve essere autorizzata dal Responsabile dei servizi cimiteriali del Comune ove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della volontà espressa per iscritto in vita dal defunto con disposizione testamentaria o dalla volontà espressa verbalmente in vita dal defunto manifestata, nella forma di autodichiarazione ai sensi del D.P.R.

28/12/2000 N° 445 “Testo unico disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, dal coniuge o, in difetto dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli: 74, 75, 76 e 77, Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi, o da Associazione riconosciuta, che abbia tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, scelta liberamente dal defunto in vita con dichiarazione in tal senso scritta, datata e sottoscritta di proprio pugno.

La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'Associazione, così come la certificazione della regolarità dell'iscrizione fino al momento del decesso.

2. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti da cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti dalle esumazioni o estumulazioni, purché in attuazione della volontà espressa per iscritto dal defunto.
3. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è tumulata nel cimitero, finché sulla destinazione non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.
4. I soggetti di cui al comma 1, presentano al Comune ove è avvenuto il decesso, ovvero sono tumulate le ceneri, richiesta di affidamento, la quale dovrà contenere almeno i seguenti dati:
 - a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
 - b) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
 - c) il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - d) l'obbligazione per l'affidatario di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza, al momento del rilascio della autorizzazione al trasporto;
 - e) la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
 - f) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
 - g) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
 - h) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.
5. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si chiede l'autorizzazione. La variazione di residenza non comporta necessità di segnalazione al Comune da parte di familiare della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria che si presume venga corrispondentemente variato, necessitando solo della autorizzazione al trasporto.
6. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferire al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in cimitero di loro scelta.
7. Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve

essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, con l'indicazione:

- a) per affidamento di urne autorizzati, dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario, nonché dei dati identificativi del defunto;
- b) per le variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione esterno al cimitero, diverso dalla residenza, dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione e della data;
- c) per i recessi dall'affidamento, dell'identificazione del cimitero di sepoltura e della data di recesso;
- d) della data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.

Con riguardo alla autorizzazione dell'affidamento di urna cineraria è dovuto il pagamento, da corrispondere una tantum, della relativa tariffa.

La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un verbale redatto in tre esemplari, uno dei quali deve essere conservato dal Responsabile dei servizi cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di Stato Civile del Comune.

Art. 58 – Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dal Responsabile dei servizi cimiteriali del Comune ove è avvenuto il decesso, ovvero nel caso in cui nel territorio comunale siano collocate le ceneri al momento della richiesta, nel rispetto della volontà del defunto.

La volontà propria del defunto deve risultare da disposizione testamentaria o dalla volontà espressa verbalmente in vita dal defunto manifestata, nella forma di autodichiarazione ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28/12/2000 N° 445 "Testo unico disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", dal coniuge o, in difetto dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli: 74, 75, 76 e 77, Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi, oppure da Associazione riconosciuta, che abbia tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, scelta liberamente dal defunto in vita con dichiarazione in tal senso scritta, datata e sottoscritta di proprio pugno dall'associato.

La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione, così come la certificazione della regolarità dell'iscrizione fino al momento del decesso.

2. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto, mediante una delle modalità di cui al precedente punto 1, o, in mancanza, dai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), della legge N° 130 del 30-03-2001.
3. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'art.3, comma 1, numero 8, del D.Lgs. 30-04-1992 N° 285 "Nuovo codice della Strada".
4. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:
 - a) del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;
 - b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
 - c) del luogo, fra quelli consentiti dalla vigente legislazione ed individuati

all'art.59, del presente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, ove le ceneri sono disperse;

- d) la data in cui si intende dar luogo alla dispersione;
 - e) in caso di dispersione in area privata, l'indicazione del proprietario dell'area stessa, nonché l'autorizzazione scritta da parte del soggetto proprietario;
 - f) la conoscenza e l'accettazione di tutte le disposizioni in materia e del presente regolamento.
 - g) che non sussistano impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.
 - h) l'indicazione del luogo dove viene conservata l'urna vuota, ovvero le modalità di smaltimento in caso di cui essa non sia consegnata al cimitero;
5. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77, del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.
6. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto al punto 1.
7. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un verbale nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale delle ceneri. Tale verbale, consegnato anche al soggetto affidatario unico, è conservato presso il Comune ove è avvenuto il decesso e presso il Comune che autorizza la dispersione, e costituisce documento accompagnatorio delle ceneri.
- Con riguardo alla autorizzazione dell'affidamento delle ceneri per la dispersione è dovuto il pagamento della relativa tariffa.

Art. 59 – Luoghi di dispersione delle ceneri

La dispersione delle ceneri è consentita esclusivamente nei seguenti luoghi:

- nel cinerario comune di cui all'art. 80, comma 6, del D.P.R. N.285/1990;
- nell'area a ciò destinata posta all'interno del cimitero comunale, denominata **“Giardino delle Rimembranze”**;
- in aree private;
- nel fiume Po, in sponda destra, Località Bosco di Litta;

Con riguardo all'ultimo luogo citato, esso è individuato nella planimetria allegata al presente regolamento.

La dispersione in aree private, al di fuori dai centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dar luogo ad attività aventi fini di lucro.

La dispersione nei corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.

Con riguardo al cinerario comune non è dovuta alcuna somma, per la dispersione delle ceneri nell'area denominata “Giardino delle Rimembranze” è dovuto il pagamento della relativa tariffa.

In caso di consegna dell'urna cineraria vuota al cimitero, affinché provveda allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente, è dovuto il pagamento della relativa tariffa.

La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art.7 bis del D.Lgs. 18-08-2000, N° 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Art. 60 – Cinerario comune, giardino delle rimembranze

Nel cimitero Comunale deve essere presente un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti da cremazioni di cadaveri.

Il cinerario comune è costituito da un manufatto, anche unico, costruito sopra o sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico.

Nel cimitero Comunale deve essere presente un “Giardino delle Rimembranze”, inteso come area definita all’interno del cimitero in cui disperdere le ceneri, adeguatamente piantumato e manutenzionato.

TITOLO XI POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 61 – Orario

1. Il Cimitero è aperto al pubblico secondo l’orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
2. L’entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell’orario.

Art. 62 – Disciplina dell’ingresso

1. Nel Cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E’ vietato l’ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del Cimitero;
 - c) a coloro che intendono svolgere all’interno del cimitero attività di questua.

Art. 63 – Divieti speciali

1. Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo e specialmente:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal Cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi e sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, soprattutto con l’offerta di servizi od oggetti, distribuire volantini, raccogliere petizioni;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Sindaco. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l’assenso dei familiari interessati;
 - j) eseguire lavori, iscrizione sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni;

- l) assistere da vicino alla esumazione od estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati;
- m) qualsiasi attività commerciale.

Art. 64 – Riti funebri

1. Nell'interno del Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato avviso al Sindaco.

Art. 65 – Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorchè i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Sindaco li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
2. Nel Cimitero, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione di erbe.

Art. 66 – Materiali ornamentali

1. Dal Cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba ecc. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
 2. Il Sindaco disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del Cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
 3. I provvedimenti d'ufficio di cui al primo comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicati all'albo cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
 4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 51 in quanto applicabili.
-

